



# COMUNE DI TONARA

Provincia di NUORO

Viale della Regione, n. 8 c.a.p. 08039 – tel. 0784-63823 - fax 0784-63246 tecnico@comunetonara.it

SERVIZIO TECNICO

**BANDO PER CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI**

**Triennio 2023-2024-2025**

**Art. 13, legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”.**

**Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti**

**Triennio 2023-2024-2025**

Pubblicato in albo pretorio in data 24.11.2023 – 30gg

Scadenza per la presentazione delle domande ore 13.00 del 24.12.2023

**Tonara, 24.11.2023**

## **INDICE**

**ART. 1-CONDIZIONI GENERALI**

**ART. 2 -FINALITA DELL' AVVISO DI BANDO PUBBLICO**

**ART. 3 -DOTAZIONE FINANZIARIA E RIPETIBILITA' DEL BANDO**

**ART.4 -TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI**

**ART. 5 -MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**ART 6 -AVVIO DURATA E CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI**

**ART. 7 -SOGGETTI BENEFICIARI E OBBLIGHI**

**ART. 8 -REQUISITI PRIORITARI**

**ART. 9 -ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

**ART. 10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE**

**ART.11 – ELENCO BENEFICIARI: GRADUATORIA E SUA PUBBLICAZIONE**

**ART. 12 - CONTROLLO E MONITORAGGIO E TEMPI DI REALIZZAZIONE**

**ART. 13 - RICORSI**

**ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**ART. 15 –INFORMATIVA PRIVACY**

**ART. 16- DISPOSIZIONI FINALI**

## ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI

Il presente Bando, redatto in conformità alla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tonara 87/2023, prevede la concessione di un contributo economico a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case nei comuni che hanno subito una riduzione di popolazione dal 1981 al 2020 e aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti (di seguito denominati "Piccoli Comuni").

Seguendo gli indirizzi dell'Allegato alla Deliberazione della G.R. n. 20/59 del 30/06/2022 e relativo Allegato e quelli della Deliberazione della G.R. n. 19/48 del 1.06.2023 e relativo Allegato, il Comune di Tonara intende selezionare i beneficiari in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nel presente bando, predisposto dal comune stesso in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di Tonara e tenendo conto degli indirizzi minimi di seguito riportati:

- 1) Il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- 2) Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di € 15.000;
- 3) Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di € 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione, (composto anche da una sola persona), anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione; si specifica che, in caso di nucleo familiare costituendo la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna;
- 5) Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- 6) Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia:  
*"Si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi*

*espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria";*

- 7) L'intervento sull'immobile (oggetto di acquisto e o di ristrutturazione) deve avere a capo l'abitazione quale prima casa e non parti comuni dell'edificio dove è intesa come "prima casa" l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9;
- 8) Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- 9) Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna;
- 10) Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- 11) I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- 12) L'intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio/edifici. Si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento e deve interessare esclusivamente l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- 13) Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- 14) Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- 15) Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della

prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;

- 16) Al fine di verificare l'attività di monitoraggio di cui al punto 9), a partire dall'anno 2023 e sino alla durata della misura, entro il 31 dicembre di ciascun anno i Comuni inviano all'Assessorato regionale competente i verbali redatti in occasione dei controlli effettuati dal Comune per verificare l'effettiva e stabile dimora del beneficiario nell'abitazione oggetto di contributo;
- 17) Si specifica che non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32;
- 18) Al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto può essere stato già stipulato;
- 19) Sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati solo successivamente alla data del 10 marzo 2022;

## **ART. 2 -FINALITA DELL' AVVISO DI BANDO PUBBLICO**

L'art. 13 comma 2 lett. b) della legge regionale n. 3 del 09.03.2022 prevede la concessione di contributi sulle spese di acquisto e/o ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica; Il bando, pertanto, è finalizzato al contrasto dello spopolamento;

## **ART. 3 -DOTAZIONE FINANZIARIA E RIPETIBILITA' DEL BANDO**

Le risorse destinate alla realizzazione del programma al Comune di Tonara, pari a complessivi €. 200.314,78 risultano allocate nel Bilancio finanziario 2023-2025, annualità 2023-2024-2025 così suddivise:

- Annualità 2023: € 91.052,28
- Annualità 2024: € 54.631,25
- Annualità 2025: € 54.631,25

Dette risorse regionali vengono erogate ai Comuni, ai quali compete l'individuazione dei beneficiari tramite apposito bando ed in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nella delibera G.R. n. 20/59 del 30/06/2022 e nella delibera G.R. n. 19/48 del 1.06.2023 e ulteriori criteri fissati dall'Amministrazione comunale.

Qualora le risorse suindicate relative alle annualità non venissero utilizzate integralmente, l'Amministrazione destinerà le economie al bando relativo alle successive annualità.

Il Comune di Tonara pubblicherà il Bando per gli anni 2023, 2024 e 2025, con approvazione di graduatoria fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

**In mancanza di esaurimento di fondi il Comune provvederà ad aprire il Bando ogni sei mesi (nel primo semestre e nel secondo semestre dell'anno) fino al completamento della dotazione finanziaria. Per l'anno 2023 varrà solo la prima e unica pubblicazione.**

I soggetti in graduatoria idonei ma non beneficiari del contributo per l'anno specifico a causa di esaurimento dei fondi finanziati per la rispettiva annualità, verranno finanziati con le annualità successive, fino a esaurimento delle risorse.

Viceversa, in caso di economie per la singola annualità, le risorse verranno utilizzate per le annualità successive.

Il presente bando verrà pubblicato sia sull'albo pretorio che nel sito istituzionale del Comune in una pagina dedicata verrà tenuta costantemente aggiornata.

#### **ART.4 -TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI**

**Acquisto dell'immobile come prima casa da adibire a residenza e dimora abituale**, con l'eventuale recupero edilizio dello stesso, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001, limitatamente ad immobili da destinare ad uso residenziale, comprensivi delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), già esistenti alla data di pubblicazione del bando (non è ammissibile a contributo l'acquisto e/o il recupero delle sole pertinenze);

**Realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia**, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 e per i quali spetta una detrazione fiscale o agevolazione di cui alla vigente normativa in materia di agevolazioni in edilizia, esclusivamente pagati tramite bonifico, di un immobile da destinare a uso residenziale e delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), da adibire a residenza e dimora abituale, già esistente alla data di presentazione della domanda (non è ammissibile a contributo il recupero delle sole pertinenze) come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" che si riporta di seguito: "interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi (*degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142*) del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".

**Acquisto e contestuale ristrutturazione edilizia dell'immobile da adibire a residenza e dimora abituale** secondo le singole specifiche dei punti precedenti. **Non sono ammissibili spese relative a:**

- parti condominiali
- immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9
- immobili non catastalmente censiti
- fatture riportanti spese per il solo acquisto di materiali e/o forniture
- lavori in economia
- acquisto e/o recupero di sole pertinenze
- lavori su un immobile per il quale sono stati ottenuti finanziamenti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili, in quanto espressamente indicato nella legge, con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985)
- Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa ma sussiste il divieto assoluto di cumulo qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo appunto la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985 (il contributo non è cumulabile con l'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e viene concesso in relazione al nucleo familiare del richiedente. Pertanto, se un componente il nucleo familiare ha già fruito dell'agevolazione di cui alla L.R. n. 32/85, il contributo non può essere richiesto da altri componenti del nucleo familiare
- acquisto di quote immobiliari all'interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado
- le spese per l'acquisto di arredi

**Inoltre, a titolo non esaustivo, non sono ammissibili:** spese connesse all'allacciamento utenze, spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatari dell'immobile. Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando

**Sono, invece, ammissibili le seguenti spese:**

- spese di acquisto dell'immobile (solo costo dell'abitazione)
- spese polizza assicurativa a garanzia degli obblighi contrattuali
- spese di Ristrutturazione dell'immobile, comprese quelle di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'iva (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali)
- onorari notarili, spese bancarie e spese di intermediazione



## ART. 5 -MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente della famiglia esclusivamente nell' apposito modulo fornito dal Comune Allegato A a corredo del bando;

A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi;

La domanda di partecipazione redatta nell'apposito modulo predisposto dal Comune di Tonara, è fatta pervenire, pena esclusione, **entro le ore 13.00 del giorno 24.12.2023 (termine perentorio)** con la seguente modalità

- invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [protocollo@pec.comunetonara.it](mailto:protocollo@pec.comunetonara.it);

Si precisa che l'istanza che dovrà essere redatta unicamente utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli uffici comunali e pubblicata e allegata al bando e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutte le dichiarazioni e la documentazione richiesta dalla stessa:

1. Domanda redatta su fac-simile allegato al Bando, e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Allegato A );
2. a) Cartografia in scala opportuna (minimo 1:500) con evidenziata la localizzazione dell'intervento, gli identificativi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento e una relazione generale degli interventi da eseguire a firma di un tecnico abilitato;  
b) Computo metrico estimativo dei lavori di ristrutturazione che s'intendono eseguire predisposto da un tecnico abilitato e altro elaborato da cui si evincano i costi da sostenere con riferimento alle voci ammissibili del bando;
3. Visura catastale dell'immobile;
4. Certificazione ISEE (ordinario o corrente) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità;
5. Fotocopia della tessera sanitaria (fronte e retro);
6. Fotocopia del documento di identità del richiedente (fronte e retro);
7. Atto di compravendita (qualora stipulato dopo la data del 10 marzo 2022 del presente avviso) o nel caso in cui questo non fosse ancora perfezionato allegare obbligatoriamente il Compromesso di vendita;

Nb: la richiesta per oggetto dovrà contenere la dicitura **“Richiesta contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o la ristrutturazione di prime case, con in evidenza: Nome e Cognome del richiedente.**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni presentate, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decadrà dai benefici concessi, pertanto saranno svolti accertamenti d'ufficio su tutti gli aventi diritto al contributo, sulle dichiarazioni rese, nella misura minima del 5% dei titolari. Le istanze da sottoporre a controllo saranno individuate mediante sorteggio effettuato in seduta aperta al pubblico con applicativo online. Sarà cura del Comune trasmettere agli uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale;

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato dati non precisi, per mero errore materiale nella compilazione, l'ufficio procedente, in fase istruttoria o comunque prima di erogare il beneficio, dovrà verificare la possibilità di sanare l'errore mediante una dichiarazione integrativa resa dall'interessato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Il riscontro da parte dell'ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, influirà sull'esito della graduatoria;

Concluso l'esame dei ricorsi si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva;

## **ART 6 -AVVIO DURATA E CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI**

Al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto può essere stato già stipulato;

Al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione possono essere già iniziati specificando che:

sono ammessi esclusivamente gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022;

per l'acquisto: In caso di contributo relativo solo all'acquisto la data di sottoscrizione dell'atto notarile di compravendita, potrà essere antecedente alla approvazione del bando con il limite temporale della data del 10 marzo 2022;

per la ristrutturazione ed il recupero edilizio: la data di inizio lavori deve essere successiva al 10 marzo 2022;

I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

Appena approvata la graduatoria definitiva, il Comune scriverà ai destinatari beneficiari comunicando loro l'ammissione al finanziamento e invitandoli formalmente alla presentazione della pratica SUAPE per i lavori di Ristrutturazione e delle ulteriori altre documentazioni relative alla Ristrutturazione e/o Acquisto, salvo proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

Contestualmente, lo stesso beneficiario dovrà presentare una polizza fideiussoria pari all'importo del finanziamento concesso, della durata di **5 anni**, a garanzia del rispetto delle clausole del presente bando; Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dalla graduatoria, la revoca del finanziamento assegnato con la relativa restituzione della somma concessa da parte del beneficiario;

## **ART. 7 - SOGGETTI BENEFICIARI E OBBLIGHI**

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Tonara o che si impegnano a trasferirla entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il Comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo Comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

Possono beneficiare del contributo anche coloro che, al momento della presentazione della domanda, non risiedono in un Comune della Sardegna, indipendentemente dal numero degli abitanti;

Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione, salvo il caso di finanziamenti ottenuti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili espressamente con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);

Il richiedente, alla presentazione della domanda, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.;

È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi i seguenti:

-Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;

-Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;

-nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;

## ART. 8 -REQUISITI PRIORITARI

Stabiliti dall'Amministrazione Comunale con la Deliberazione della Giunta n. 60 del 16.11.2023

Le domande saranno valutate secondo i criteri e i punteggi di seguito indicati:

CRITERI	DEFINIZIONE	PUNTEGGIO MAX	75
Residenza	Residenti nel Comune di Tonara da prima del 01 Gennaio 2022	15	
	Residenti nel Comune di Tonara successivamente al 01 Gennaio 2022 o che trasferiscono la residenza da altro Comune con tipologia non "Piccolo Comune" come definito all'art. 1 delle direttive regionali	10	
<b>PUNTEGGIO MAX</b>		<b>15</b>	
Tipologia di intervento	Acquisto e ristrutturazione	20	
	Solo Acquisto	15	
	Solo Ristrutturazione e interventi che riguardano la riqualificazione dei prospetti sulla pubblica via	15	
	Solo Ristrutturazione e interventi che non riguardano la riqualificazione dei prospetti sulla pubblica via	10	
<b>PUNTEGGIO MAX</b>		<b>20</b>	
Ubicazione e immobiliare	Centro matrice o zona A	20	
	Zona B (non centro matrice) e zona C	10	
	Zone diverse da A, B e C	0	
<b>PUNTEGGIO MAX</b>		<b>20</b>	
Certificazione ISEE	< 10.000 €	10	
	10.000 € - 20.000 €	4	
	≥20.000 €	1	
<b>PUNTEGGIO MAX</b>		<b>10</b>	
Età richiedente	≤ 40 anni	10	
	> 40 anni compiuti alla data di pubblicazione del bando	5	
<b>PUNTEGGIO MAX</b>		<b>10</b>	
<i>Criteri per la definizione dei punteggi,</i>			

**Ad una eventuale parità finale di punteggio prevarrà in graduatoria chi in ordine di tempo avrà protocollato la domanda prima.**

#### **ART. 9 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

**Si evidenzia che:**

- preso atto dello stanziamento annuale disponibile per il Comune di Tonara, l'Amministrazione ritiene di concedere i contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di 15.000 €. per ogni beneficiario.
- il Comune procederà a pubblicare un bando permanente triennale con la possibilità di aperture periodiche in caso di economie.
- ne darà adeguata pubblicità e che lo stesso bando verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune, e non esclusivamente sull'albo pretorio, e che ci sarà una pagina dedicata al procedimento la quale dovrà essere tenuta costantemente aggiornata.
- in caso di residualità di risorse finanziate le stesse le economie maturate nelle annualità precedenti possono essere utilizzate nelle annualità successive.

#### **ART. 10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione dei criteri indicati nel presente avviso.

Il Servizio comunale competente gestirà la fase di istruttoria delle domande pervenute, provvedendo quindi:

- A valutare l'ammissibilità formale delle domande pervenute, definendone il relativo elenco;
- A formulare la graduatoria delle domande che si sono collocate in posizione utile per ricevere il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate ai precedenti articoli.

Il Responsabile del Settore competente, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e all'approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione.

L'eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell'art.10 bis della L 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di erogazione del contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini

per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione alla motivazione del provvedimento finale. L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento comprensivo di quelle finanziate con le risorse disponibili e di quelle non finanziate per esaurimento dei fondi sarà pubblicato sul sito web comunale, la pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica agli interessati.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di economie di spesa, al finanziamento delle ulteriori domande ammissibili, mediante scorrimento della graduatoria, a cui non è stato concesso il contributo per carenza di risorse a valere sul presente bando oppure a ripubblicare l'avviso al fine di consentire la partecipazione di altri eventuali interessati.

La graduatoria provvisoria verrà approvata dal responsabile del Servizio e pubblicata all'albo pretorio **per 10 giorni consecutivi**.

Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell'esito della selezione.

Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi, il responsabile del servizio approverà la **graduatoria definitiva** e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi finanziati.

#### **Art. 11 - ELENCO BENEFICIARI: GRADUATORIA E SUA PUBBLICAZIONE**

Alla scadenza indicata si procederà all'istruttoria delle domande che saranno valutate in ordine cronologico sulla base della presentazione delle stesse.

Agli interessati sarà comunicato l'accoglimento o meno delle domande attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune degli elenchi degli ammessi e degli esclusi, omettendo i dati identificativi dei richiedenti e indicando esclusivamente i numeri di protocollo e le date con le quali le istanze sono state acquisite al protocollo generale del Comune e l'importo assegnato.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Tonara NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune.

#### **ART. 12 -CONTROLLO E MONITORAGGIO E TEMPI DI REALIZZAZIONE**

Il Comune accerterà la regolarità degli interventi finanziati attraverso il controllo della documentazione presentata e l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese; sarà inoltre effettuato il controllo periodico sulla effettiva residenza nel Comune di Tonara, al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo; nel corso del suddetto periodo di tempo, il Comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione.

I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario.

L'acquisto dell'immobile può essere effettuato prima della data di riconoscimento del contributo. Appena approvata la graduatoria definitiva, i beneficiari dovranno presentare una polizza fideiussoria pari all'importo del finanziamento concesso, durata di 5 anni, a garanzia del rispetto delle clausole del

presente bando.

### **ART. 13 - RICORSI**

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971);

### **ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della legge 241/2000 il Responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Rosa, Istruttore Tecnico comunale giusto dispositivi della Determinazione Dirigenziale n. 87 del 22.11.2023.

Eventuali chiarimenti potranno pertanto essere richiesti al Comune di Tonara – Ufficio Tecnico via mail all'indirizzo [tecnico@comunetonara.it](mailto:tecnico@comunetonara.it) o in sede negli orari di apertura al pubblico:

- lunedì dalle ore 11:00 alle ore 13:30 e dalle 16.00 alle 18.00
- mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle 16.00 alle 18.00
- venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13.00

### **ART. 15 - INFORMATIVA PRIVACY**

Nel rispetto della normativa in materia sulla protezione dei dati (RGDP) - UE 2016/679 di cui al D. LGS. 101/2018, per ogni singolo beneficiario sarà indicata esclusivamente la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata, il trattamento dei dati personali è finalizzato all'acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso il Comune di Tonara, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le già menzionate finalità, anche in caso di comunicazione a terzi;

Il conferimento dei dati, compresi quelli sensibili, è obbligatorio per l'istruttoria della pratica;

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Tonara;

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Piergiorgio Peddes;

Si rimanda all'allegato B del presente Bando – Informativa della Privacy;

### **ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI**

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione prodotta dovranno essere redatte in lingua italiana. Il Comune di Tonara si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione e divulgazione

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13 comma 2, lett.b) e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e ai relativi allegati e alle leggi vigenti.

#### **Il Responsabile del Procedimento**

**Dr. Massimiliano Rosa**

**Il Responsabile del Servizio  
Ing. Peddes Piergiorgio**